

Ordinanza concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata (OUMin)

Modifica del 12 gennaio 2011

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 7 novembre 2007¹ concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata è modificata come segue:

Art. 24 cpv. 4

⁴ In base alla convenzione sulle prestazioni, l'Ufficio federale competente stabilisce nell'accordo sul finanziamento con l'ente responsabile le modalità di pagamento dei provvedimenti pronti per essere realizzati. Può convenire con l'ente responsabile che quest'ultimo realizzi i provvedimenti e che il contributo federale sia versato in un secondo tempo (prefinanziamento da parte dell'ente responsabile).

Art. 24a Prefinanziamento da parte dell'ente responsabile

¹ Il prefinanziamento da parte dell'ente responsabile può essere convenuto se:

- a. il provvedimento da realizzare è previsto nel Decreto federale che libera i crediti per il programma Traffico d'agglomerato;
- b. il prefinanziamento concerne il contributo federale per un solo provvedimento o un pacchetto di provvedimenti;
- c. il provvedimento o il pacchetto di provvedimenti rispetta i principi di base del programma d'agglomerato, in particolare l'ordine di priorità ivi previsto;
- d. l'accordo sul finanziamento prevede che il termine di versamento del contributo federale dipenda dalle condizioni quadro finanziarie del fondo infrastrutturale; e
- e. l'accordo sul finanziamento prevede che gli interessi che ne risultano per l'ente responsabile non siano assunti dalla Confederazione.

² L'Ufficio federale competente stabilisce il termine di versamento del contributo federale. Il termine è fissato nell'accordo sul finanziamento.

¹ RS 725.116.21

II

La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2011.

12 gennaio 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova